

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. La risposta dell'onorevole relatore è esauriente, quindi non mi dilungherò ad esporre le ragioni per le quali non posso accogliere l'emendamento dell'onorevole Colajanni. Aggiungerò invece qualche cosa che lo potrà affidare.

Colajanni Napoleone. Promesse!

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Quando le promesse si mantengono, si possono anche fare, ed io sono solito di mantenere le mie. Se però l'onorevole Colajanni non ha fiducia, certo non glie la posso imporre; resti pure nella sua fede.

Dirò non per tanto che gli articoli 18 e 19 danno al potere esecutivo la facoltà di formulare un regolamento per la esecuzione di questa legge.

Di più l'articolo 19 stabilisce, come di ragione, che ogni disposizione contraria alla presente legge rimane abrogata.

Ora quando si compierà quel regolamento se vi saranno in leggi e regolamenti precedenti, compreso quello del 11 gennaio 1851, disposizioni contrarie alla sicurezza delle miniere ed alla incolumità degli operai (poichè questa legge non ha altri scopi, e non riguarda questioni d'industrie, di proprietà o simili) dichiaro alla Camera ed all'onorevole Colajanni che, quelle disposizioni saranno abrogate per disposizione del regolamento o in applicazione dell'articolo 19. *(Bene!)*

Colajanni Napoleone. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colajanni Napoleone. Io ho avuto la magra soddisfazione di sentir dichiarare ripetutamente dall'onorevole relatore che quel famoso regolamento del 1851 è veramente enorme.

Io l'avevo qualificato mostruoso.

Mi permetto in questa occasione di osservare all'onorevole relatore che, se in nessuno degli articoli riguardanti i vincoli imposti agli esercenti io presi a parlare, si fu per un sentimento di estrema delicatezza, perchè, essendo io stesso esercente di miniere, non volli sospettasse che difendessi la causa propria.

Però in questo articolo volevo col mio emendamento fare l'interesse degli esercenti e degli operai, e la Commissione si chiude in un esagerato formalismo per respingere la modificazione da me proposta.

Al ministro, che mi ha dato un leggero rabbuffo perchè non presto fede alle sue promesse, dirò che sin dal 1891 rilevai in questa Camera la enormità di quel regolamento.

Il ministro del tempo (io guardo sempre al ministro, e non alla persona) mi fece formale promessa che questo regolamento bestiale sarebbe stato abolito o modificato. Son passati due anni, ed esso vige ancora. Ora si presenta l'occasione opportuna, e si ricorre a tutti i pretesti per non modificarlo.

Io non voglio menomamente dubitare della parola e della promessa dell'onorevole Lacava; ma di quella del ministro, francamente, non sono disposto a tenerne grandissimo conto.

Dirò di più che ho motivi quasi personali per fare queste riserve; perchè da persone, che sono molto vicine all'onorevole ministro, ebbi promessa che questo benedetto regolamento sarebbe stato abolito o modificato; ma non se ne è fatto nulla. Come si pensi ora di abolirlo o modificarlo, lo avete sentito dalle parole del ministro e della Commissione. Perciò insisto nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Creda pure l'onorevole Colajanni che non è per stringersi in un formalismo eccessivo che la Commissione non può accettare il suo emendamento. Ella sa che introdurre così di straforo in una legge disposizioni ad essa non attinenti è un sistema sbagliatissimo. Capisco che il suo desiderio di giovare all'industria, che è tanta parte della ricchezza della sua isola, lo spinga a desiderare vivamente che l'abrogazione di questo regolamento si faccia; ma non esiga che la Commissione consenta che l'abrogazione di questo regolamento si faccia in una legge la quale non contempla assolutamente codesta materia. Se si trattasse (l'ha accennato anche l'onorevole ministro) se si trattasse di qualche cosa che si riferisse all'obbietto della legge attuale, l'abrogazione di questo regolamento sarebbe implicita nella disposizione di quell'articolo il quale stabilisce le distanze che devono essere fra le miniere e gli edifici e l'abitato: perchè la legge posteriore che regola la stessa materia, abolirebbe implicitamente e necessariamente la legge anteriore; ma qui, appunto per la ragione che la materia è diversa, codesta abrogazione non può derivare implicitamente dalla